



1 Adesione

Il procedimento di adesione da parte di nuovi Stati all'Unione europea è disciplinato **dall'art. 49 del TUE**.


ART. 49 TUE: *“Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione [...]”.* 

Quali sono i valori sanciti dall'art. 2 del TUE?

A norma del richiamato articolo, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della **dignità umana**, della **libertà**, della **democrazia**, dell'**uguaglianza**, dello **Stato di diritto** e del rispetto dei **diritti umani**, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 

Della domanda di adesione devono essere informati il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

Ad ogni modo, **lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio**, che si pronuncia all'unanimità, **previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo**, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

A norma dell'art. 49 TUE, 1 comma, al fine di valutare l'ingresso di un nuovo Stato Membro, si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio Europeo. 

Le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto, poi, a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Quindi, l'adesione all'Unione implica:

- **la stipula di un accordo internazionale** tra gli Stati che sono già membri dell'Unione stessa e gli stati aderenti;
- il trattato deve essere **ratificato da tutti gli Stati partecipanti**;
- il trattato di adesione comprende l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti necessari e conseguenti dei trattati.

Per ottenere l'adesione, è necessario soddisfare alcuni criteri, noti come **criteri di Copenaghen**, stabiliti in occasione del **Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993** e rafforzati in sede del Consiglio europeo di Madrid nel 1995.

Tali criteri, rispetto ai quali gli aderenti devono conformarsi nella fase di preadesione, sono criteri di natura sia giuridico-politica che economica, e sono i seguenti:

- 1) **stabilità politica**: data dalla presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze; gli Stati candidati devono dimostrare tali requisiti e valori e assumere l'impegno formale di promuoverli.
- 2) **un'economia di mercato affidabile** e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione della libera concorrenza all'interno dell'Unione;
- 3) la capacità di **assumere e rispettare gli obblighi e gli impegni derivanti dall'adesione**, tra cui la capacità di attuare efficacemente le norme e le politiche che costituiscono il corpo del diritto dell'Unione e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.

Oltre ai requisiti esposti occorre eventualmente che siano rispettati quelli ulteriori previsti in sede di Consiglio Europeo.



L'importanza dei requisiti di cui al sopracitato punto 1) emerge tra l'altro dal disposto di cui **all'art. 7 del TUE**, ai sensi del quale il Consiglio può constatare che esiste un evidente **rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE**. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni e verificare regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

Qualora le violazioni si ritengano accertate può decidere di **sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati**, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Conclusa la prima fase di preadesione, vengono avviate le trattative tra gli Stati membri e lo Stato aderente per la stipulazione di un accordo di adesione contenente modifiche e adattamenti dei Trattati istitutivi.

L'adesione dello Stato è sempre articolata in maniera progressiva, preve-

dendo un periodo transitorio, in quanto l'inserimento nell'Unione deve essere graduale.

I paesi attualmente candidati sono:

- Albania;
- Repubblica di Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Turchia.

2 Recesso

Prima del Trattato di Lisbona i trattati non prevedevano un recesso unilaterale o negoziato dall'Unione, si trattava di una vera e propria lacuna normativa superata con il trattato suddetto che ha sostanzialmente ripreso la disciplina prevista al riguardo dal trattato costituzionale, poi abbandonato.

Infatti, oggi, ogni Stato membro può **decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione Europea.**

Pertanto, nella scelta di recesso lo Stato membro gode di piena discrezionalità, non essendo richiesto alcun obbligo di motivazione.

La procedura è dettata dall'**art. 50 del TUE.**

Più nel dettaglio:

- lo Stato membro che decide di recedere deve **notificare tale intenzione al Consiglio europeo;**
- quest'ultimo formula degli orientamenti necessari alla negoziazione dell'accordo di recesso;
- alla luce degli orientamenti citati l'Unione negozia e conclude con tale Stato **un accordo volto a definire le modalità del recesso,** tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
- L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

L'accordo di recesso serve a definire le pendenze reciproche tra Unione e Stato recedente e disciplinare le future relazioni con l'Unione.

Dalla disciplina di cui all'art. 50 del TUE emerge che il recesso possa essere non solo negoziato ma anche unilaterale.

Infatti, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso (recesso nego-



ziato) o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica della intenzione di recedere (recesso unilaterale), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

Il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

La procedura di recesso, diversamente da quella di adesione, si svolge interamente in seno all'Unione.

Qualora lo Stato che ha receduto dall'Unione, chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

2.1. Il recesso del Regno Unito

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si tiene il referendum per scegliere se lasciare o meno l'UE: prevalgono i voti favorevoli all'uscita, i 'Leave', con il 52%, rispetto al 48% dei 'Remainer'.

Successivamente, il 9 marzo 2017, il Primo Ministro Theresa May invia al presidente del Consiglio Europeo la dichiarazione di cui all'art. 50 del TUE.

Vengono avviati i negoziati i cui punti principali sono:

- l'individuazione di un periodo di transizione con termine il 31 dicembre 2020;
- l'applicazione durante tale periodo dell'acquis dell'unione al Regno Unito;
- il Regno Unito cessa di partecipare alle riunioni di organi e istituzioni sebbene ancora obbligato verso i trattati.

Il 25 novembre 2018 Regno Unito e UE raggiungono un accordo sui termini per l'uscita del primo dall'Unione. Al fine di essere efficace tra le Parti, l'accordo doveva essere approvato dal Parlamento Inglese e dal Parlamento Europeo.

Tuttavia, l'intesa sottoposta al Parlamento Inglese per la ratificata viene rigettata, il punto di divergenza riguarda la clausola di salvaguardia del confine tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del nord.

Il cd. *backstop* mira a prevenire un confine rigido mantenendo l'Irlanda del nord sotto alcuni aspetti nel mercato unico, fino a quando non sarà possibile giungere a un accordo alternativo che preveda una soluzione tecnica o di altro tipo per consentire un confine effettivamente invisibile.

Il 20 marzo 2019 il governo inglese chiede all'UE una proroga fino al 30 giugno, questo per evitare il cd. "*no deal*" ossia un'uscita senza intesa che

comporta per lo Stato uscente l'assunzione di una posizione analoga a quella di un Paese terzo.

Dopo una lunga serie di rinvii, il 23 gennaio 2020 il testo di legge per l'uscita dall'UE diventa legge e il 29 gennaio 2020 il Parlamento europeo approva l'accordo sulla Brexit e il 31 gennaio 2020 il Regno Unito lascia ufficialmente la UE.

Il 24 gennaio 2020 l'Unione e il Regno Unito hanno firmato **un accordo di commercio e cooperazione**: prevede il libero scambio di merci e l'accesso limitato al mercato dei servizi, nonché meccanismi di cooperazione in una serie di settori politici, disposizioni transitorie sull'accesso dell'UE alla pesca del Regno Unito e la partecipazione del Regno Unito ad alcuni programmi dell'UE. Inoltre, pone fine alla libera circolazione delle persone tra le parti, nonché all'adesione del Regno Unito al mercato unico europeo e all'unione doganale.

La finalità dichiarata all'art. 1 di suddetto accordo tra UK e UE è quella di stabilire le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti.

Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo o eventuale accordo integrativo. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

Con suddetto accordo è istituito un **consiglio di partenariato**:

- comprende rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito;
- può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse.
- co-presieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale.

Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

Il consiglio di partenariato sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di partenariato tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.



Il consiglio di partenariato ha i poteri seguenti:

- a)* adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- b)* rivolge alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- c)* adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;
- d)* salvo in relazione al titolo III della parte prima dell'accordo e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;
- e)* discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
- f)* delega alcuni poteri al comitato commerciale di partenariato o a un comitato specializzato;
- g)* istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati e comitati specializzati (diversi da quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1), scioglie i comitati commerciali specializzati o comitati specializzati o ne modifica i compiti;
- h)* rivolge alle parti raccomandazioni sul trasferimento di dati personali in materie specifiche contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.
- i)* Inoltre, i lavori del consiglio di partenariato sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato 1 dell'accordo che tuttavia può dallo stesso essere modificato.

METTITI ALLA PROVA

● ○ ○ ○ ○ DIFFICOLTÀ BASSA

10) Come viene disciplinata l'adesione all'Unione europea?

Il procedimento di adesione da parte di nuovi Stati all'Unione europea è disciplinato dall'art. 49 del TUE, ai sensi del quale ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.

Della domanda di adesione devono essere informati il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

Ad ogni modo, lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto, poi, a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Quindi, l'adesione all'Unione implica la stipula di un accordo internazionale tra gli Stati che sono già membri dell'Unione stessa e gli stati aderenti, il trattato deve essere ratificato da tutti gli Stati partecipanti. Inoltre, il trattato di adesione comprende l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti necessari e conseguenti dei trattati.

Per ottenere l'adesione, è necessario soddisfare alcuni criteri, noti come criteri di Copenaghen.

Tali criteri, rispetto ai quali gli aderenti devono conformarsi nella fase di preadesione, sono criteri di natura sia giuridico-politica che economica, e sono i seguenti: la presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze; gli Stati candidati devono dimostrare tali requisiti e valori e assumere l'impegno formale di promuoverli.

Un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione della libera concorrenza all'interno dell'Unione; Infine, la capacità di assumere e rispettare gli obblighi e gli impegni derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le

norme e le politiche che costituiscono il corpo del diritto dell'Unione e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Oltre ai requisiti esposti occorre eventualmente che siano rispettati quelli previsti in sede di altro Consiglio europeo.



- Domanda di adesione;
- Rispetto dei valori di cui all'art. 2 del TUE;
- Criteri di Copenaghen.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

11) Come si esercita il diritto di recesso?

Come stabilito dall'art. 50 del TUE ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione Europea, nella scelta di recesso lo Stato membro gode di piena discrezionalità, non essendo richiesto alcun obbligo di motivazione.

Più nel dettaglio, lo Stato membro che decide di recedere deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo; successivamente, quest'ultimo formula degli orientamenti alla luce dei quali l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

Inoltre, suddetto accordo di recesso serve a definire le pendenze reciproche tra Unione e Stato recedente.

Dalla disciplina di cui all'art. 50 del TUE emerge che il recesso possa essere non solo negoziato ma anche unilaterale. Infatti, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso (recesso negoziato) o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica della intenzione di recedere (recesso unilaterale, cd. "no deal"), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.



- Art. 50 TUE;
- Recesso senza motivazione;
- Orientamenti del consiglio europeo;
- Recesso negoziato;
- Recesso unilaterale ("no deal").

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

12) Come è avvenuto il recesso del Regno Unito?

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è tenuto il referendum per scegliere se lasciare o meno l'UE: prevalgono i voti favorevoli all'uscita con il 52%, rispetto al 48% dei voti contrari.

Successivamente, il 9 marzo 2017, il regno unito ha inoltrato al presidente del Consiglio Europeo la dichiarazione di cui all'art. 50 del TUE.

Vengono, così, avviati i negoziati i cui punti principali sono:

- l'individuazione di un periodo di transizione con termine il 31 dicembre 2020;
- l'applicazione durante tale periodo dell'acquis dell'unione al Regno Unito;
- il Regno Unito cessa di partecipare alle riunioni di organi e istituzioni sebbene ancora obbligato verso i trattati.

Il 25 novembre 2018 Regno Unito e UE raggiungono un accordo sui termini per l'uscita del primo dall'Unione che deve essere approvato dal Parlamento inglese e dal Parlamento europeo.

Tuttavia, l'intesa sottoposta al Parlamento inglese per la ratificata viene rigettata, il punto di divergenza riguarda la clausola di salvaguardia del confine tra la Repubblica d'Irlanda e L'Irlanda del nord.

Il 20 marzo 2019 il governo inglese chiede all'UE una proroga fino al 30 giugno, questo per evitare il cd. "no deal" ossia un'uscita unilaterale senza intesa che comporta per lo Stato uscente l'assunzione di una posizione analoga a quella di un Paese terzo.

È l'10 aprile 2019 quando durante un vertice straordinario viene accordata un'altra proroga fino al 31 ottobre 2019. Pertanto, il 23 maggio 2019 si tengono anche nel Regno Unito le elezioni europee.

Il 19 ottobre 2019 Johnson è costretto a chiedere a Bruxelles un altro rinvio, concesso fino al 31 gennaio. Il 23 gennaio 2020 il testo di legge per l'uscita dall'UE diventa legge e il 29 gennaio 2020 il Parlamento europeo approva l'accordo sulla Brexit e il 31 gennaio 2020 il Regno Unito lascia ufficialmente la UE.

Per regolamentare i rapporti post brexit il 24 gennaio 2020 l'Unione e il Regno Unito hanno firmato un accordo di commercio e cooperazione.

- Referendum;
- Accordo di recesso;
- Accordo di commercio e cooperazione.



SCHEMA DI SINTESI

Procedura di adesione all'UE (art. 49 TUE)

Ogni **Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 del TUE e si impegni a promuoverli:**

può domandare di diventare membro dell'Unione

Lo Stato richiedente **trasmette la sua domanda al Consiglio;** che si pronuncia all'unanimità, **previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo,** che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

L'adesione implica:

- La **stipula di un accordo internazionale** tra gli Stati che sono già membri dell'Unione stessa e gli stati aderenti;
 - il trattato deve **essere ratificato da tutti gli Stati partecipanti;**
 - il trattato di adesione **comprende l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti necessari e conseguenti dei trattati.**
- **stabilità politica;**
 - **un'economia di mercato affidabile;**
 - la capacità di **assumere e rispettare gli obblighi e gli impegni derivanti dall'adesione;**
 - I citati criteri sono noti come criteri di Copenaghen.